

DELIBERA N. 44 DEL 28/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO PULMINO FIAT TALENTO 9 POSTI 1.6.

L'anno 2023 addì 28 del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO PULMINO FIAT TALENTO 9 POSTI 1.6

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che in data 17/03/2023, con nota iscritta al protocollo in pari data al n. 3227 e qui allegata, l'Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche, C.F. 91061640073, ha presentato una richiesta di contributo straordinario di € 20.000,00 finalizzato all'acquisto di un pulmino Fiat Talento 9 posti, che sarà utilizzato da tale associazione sia per l'attività della stessa sia per operazioni di protezione civile;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende sostenere il servizio svolto dai vigili del fuoco e, in particolare, dalla sezione dei volontari di Valtournenche, che:

- costituiscono un valido appoggio alla popolazione e alle Istituzioni in ogni genere di emergenza;
- sono una presenza puntuale e rassicurante per le operazioni di primo soccorso;
- risultano sempre reperibili;
- vengono periodicamente preparati o aggiornati da personale qualificato, frequentando corsi di aggiornamento;
- svolgono un servizio volontario e gratuito;

PRESO ATTO che rientra tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione lo sviluppo civile e sociale della propria comunità;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la *“Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni”*, come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 15/12/2021, e, in particolare:

- l'art. 2, lett. a) che definisce il contributo quale *“corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione”*;
- l'art. 7, comma 1 che testualmente recita: *“I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
 - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*
 - *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

RILEVATO che la richiesta in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7, in quanto finalizzata al perseguimento di un indubbio interesse pubblico, per le motivazioni sopra espresse;

RICHIAMATI, in merito:

- l'art. 6, comma 9, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

- il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 1075/2010 che definisce la sponsorizzazione quale “(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte (sponsor)(...)”, pertanto “(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine (...)” mentre “(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)”;

RITENUTO di aderire alla richiesta dell’Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche erogando un contributo straordinario fino all’importo massimo di € 20.000,00;

EVIDENZIATO che:

- l’Associazione non ha a disposizione i mezzi finanziari necessaria per l’acquisto del pulmino suddetto;
- dato il fine sociale per cui l’automezzo viene acquistato si ritiene opportuno, in deroga a quanto previsto dal regolamento dei contributi, erogare immediatamente l’intero ammontare del contributo;
- qualora dalla documentazione giustificativa della spesa risulti un importo inferiore a quello richiesto si provvederà al recupero di quanto versato in eccedenza;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L. R. 54/1998 ed ai sensi del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*) e, particolarmente, l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio di pluriennale previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI CONCEDERE all'Associazione Vigili del fuoco volontari di Valtournenche, C.F. 91061640073 un contributo straordinario ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia di contributi, fino all'importo massimo di € **20.000,00** per l'acquisto di un pulmino Fiat Talento 9 posti;

DI DEMANDARE al responsabile di spesa, individuato nel responsabile dell'Area economico-finanziaria, l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto, come di seguito specificato:

- assunzione di idoneo impegno di spesa a favore dell'Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche, per l'importo complessivo massimo di € 20.000,00 (al lordo delle imposte e delle ritenute di legge), con imputazione di tale importo al bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023/2025, Capitolo 3407/4, Missione 11, Programma 1, PDCF 1.04.04.01.001;

DI AUTORIZZARE per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione del contributo in un'unica soluzione;

DI DARE ATTO che qualora dalla documentazione giustificativa della spesa risulti un importo inferiore a quello richiesto si provvederà al recupero di quanto versato in eccedenza;

DI DARE ATTO inoltre che dell'attribuzione del vantaggio economico suddetto dovrà essere data idonea pubblicità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33;

DI STABILIRE che quanto qui disposto venga comunicato:

- al responsabile di spesa, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
- al beneficiario del contributo, per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENÉ